

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per i bilanci

13.10.2004

PE 347.307v01-00

EMENDAMENTI 6-10

**Progetto di parere
di José Albino Silva Peneda**

(PE 347.307)

Strumento di sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota

Proposta di regolamento (COM(2004)0465 – C6-0098/2004 – 2004/0145(CNS))

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Antonis Samaras

Emendamento 6
Considerando 6

(6) In conformità con l'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, le misure di attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate applicando la procedura *consultiva* prevista dall'*articolo 3* di detta decisione.

(6) In conformità con l'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, *tenuto conto delle rilevanti implicazioni di bilancio che si prevedono*, le misure di attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate applicando la procedura *di gestione* prevista dall'*articolo 4* di detta decisione.

Or. el

Motivazione

La Commissione propone un importo complessivo di 259 milioni di euro. L'articolo 2, lettera a), della decisione 1999/468/CE prevede che le misure relative all'attuazione di programmi

AM544526IT.doc

PE 347.307v01-00

che hanno rilevanti implicazioni di bilancio siano adottate secondo la procedura di gestione.

Emendamento presentato da Antonis Samaras

Emendamento 7
Articolo 3, paragrafo 3

3. Il comitato formula il proprio parere sui progetti di decisione di finanziamento, qualora il relativo importo sia superiore a 5 milioni di euro. La Commissione può approvare, senza chiedere il parere del comitato, le decisioni di finanziamento riguardanti il sostegno alle attività di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento e le modifiche alle decisioni di finanziamento che sono conformi all'obiettivo del programma e che non superano il 15% della dotazione finanziaria.

3. La Commissione può approvare, senza chiedere il parere del comitato, le decisioni di finanziamento riguardanti il sostegno alle attività di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento e le modifiche alle decisioni di finanziamento che sono conformi all'obiettivo del programma e che non superano il 15% della dotazione finanziaria.

Or. el

Motivazione

Per il finanziamento delle misure relative alla realizzazione degli obiettivi del regolamento, è d'obbligo la massima trasparenza possibile.

Emendamento presentato da Antonis Samaras

Emendamento 8
Articolo 3, paragrafo 5

5. Ai fini del presente regolamento, si applica la procedura **consultiva** di cui all'**articolo 3** della decisione 1999/468/CE, in conformità con l'articolo 7, paragrafo 3, della stessa.

5. Ai fini del presente regolamento, si applica la procedura **di gestione** di cui all'**articolo 4** della decisione 1999/468/CE, in conformità con l'articolo 7, paragrafo 3, della stessa.

Or. el

Motivazione

La Commissione propone un importo complessivo di 259 milioni di euro. L'articolo 2, lettera a), della decisione 1999/468/CE prevede che le misure relative all'attuazione di programmi

che hanno rilevanti implicazioni di bilancio dovrebbero essere adottate secondo la procedura di gestione.

Emendamento presentato da Antonis Samaras

Emendamento 9
Articolo 4, paragrafo 2

2. L'assistenza può essere finanziata in toto a valere sul bilancio, laddove ciò risulti giustificato e necessario per realizzare gli obiettivi del presente regolamento.

2. L'assistenza può essere finanziata in toto a valere sul bilancio, laddove ciò risulti giustificato e necessario per realizzare gli obiettivi del presente regolamento. ***Ciò vale in particolare per il finanziamento di attività intese a migliorare i contatti fra le due comunità, di azioni volte a promuovere la riconciliazione e di misure atte ad instaurare un clima di fiducia.***

Or. el

Motivazione

Si tratta di obiettivi essenziali che meritano un sostegno speciale.

Emendamento presentato da Jan Mulder

Emendamento 10
Articolo 4, paragrafo 2

2. ***L'assistenza*** può essere finanziata in toto a valere sul bilancio, ***laddove ciò risulti giustificato e necessario per realizzare gli obiettivi del presente regolamento.***

2. ***In linea di principio, ai beneficiari dell'assistenza è richiesto un contributo finanziario per ciascun programma o progetto. Il contributo dipende dalla natura del programma o progetto. In casi eccezionali, per programmi o progetti volti a promuovere lo sviluppo della società civile, può trattarsi di un contributo in natura.***

Soltanto ove ciò risulti giustificato e necessario per realizzare gli obiettivi del presente regolamento, l'assistenza può essere finanziata in toto a valere sul bilancio.

Or. en

Motivazione

Una delle premesse per la riuscita dello sviluppo economico consiste nell'appropriazione e nella partecipazione degli interessati. Ecco perché occorre prevedere, come linea di principio, l'obbligo del cofinanziamento per tutti i progetti intesi a incoraggiare lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota. L'articolo proposto è simile all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 2500/2001/CE relativo all'assistenza finanziaria di preadesione per la Turchia.